

S T A T U T O

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"UMBRIA JAZZ"

Art. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

1. E' costituita la Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz", per brevità in seguito denominata Fondazione, promossa con legge regionale 19 dicembre 2008, n. 21, per favorire e sostenere lo spettacolo dal vivo perseguendo le finalità di cui al successivo art. 2.

2. La Fondazione non ha finalità di lucro ed è costituita da Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Orvieto, Provincia di Perugia, Camera di Commercio di Perugia, Associazione "Umbria Jazz Festival", "Fondazione Cassa Di Risparmio di Perugia", "ARIA S.P.A." e "TIONE - S.R.L.".

La Fondazione è aperta alla partecipazione di altri soggetti, sia pubblici che privati, i quali assumono la qualità di fondatore ai sensi del successivo art. 7.

L'Associazione "Umbria Jazz Festival" partecipa alla fondazione quale membro di diritto.

3. La Fondazione ha sede in Perugia ed è costituita a tempo indeterminato, salvo che ne venga deliberato lo scioglimento

#p#

anticipato.

4. L'utilizzazione dei marchi registrati relativi alla manifestazione Umbria Jazz è disciplinata da apposita convenzione tra Regione e Fondazione.

Art. 2

(finalità)

1. Scopo della Fondazione è quello di assicurare la continuità della manifestazione "Umbria Jazz" proponendosi di realizzare tutte le iniziative ritenute necessarie a sostenere ed incrementare lo sviluppo e la diffusione della stessa, sia di carattere culturale, artistico, promozionale che idonee al reperimento dei mezzi finanziari, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

2. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

(Patrimonio - Fondo di dotazione)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni materiali e immateriali, diritti e utilità destinati al fondo di dotazione conferiti dai soci fondatori, descritti nell'atto costitutivo

#p#

del quale il presente Statuto è parte integrante, e dai soggetti pubblici e privati che abbiano aderito alla Fondazione dopo la sua costituzione, oltre che dagli altri beni mobili ed immobili che a qualunque titolo pervengano alla Fondazione, sempre con specifica destinazione a patrimonio. In assenza di tale espressa destinazione ogni liberalità, contributo e attribuzione patrimoniale si intenderà imputato al fondo di gestione.

Art. 4

(Destinazione Rendite Patrimoniali)

1. Le rendite patrimoniali ed eventuali avanzi di gestione sono destinati annualmente, in via esclusiva, agli scopi di cui all'art. 2, nonché alle spese di funzionamento della Fondazione.

2. L'Assemblea può fissare annualmente la parte delle rendite, non superiore ad un decimo, che vanno accantonate e reinvestite a patrimonio.

Art. 5

(Fondo di gestione)

1. Il Fondo di gestione è costituito, oltre che dalle rendite patrimoniali di cui al precedente art. 4, comma 1, dalle seguenti entrate:

#p#

- a) proventi derivanti dalle attività della Fondazione;
- b) contributi dell'Unione Europea, dello Stato e di altri Enti pubblici e privati, non espressamente destinati a patrimonio;
- c) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie non espressamente destinate a patrimonio;
- d) contributi dei partecipanti;
- e) altre entrate diverse ed eventuali.

Art. 6

(Esercizio Finanziario)

1. L'anno finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ai sensi degli artt. 2423 e ss. del codice civile, sono presentati dal Consiglio di amministrazione all'Assemblea, rispettivamente, entro il mese di marzo ed entro il mese di giugno.

2. La Fondazione istituisce rapporti di natura professionale e a tempo determinato. Può istituire rapporti di lavoro subordinato esclusivamente per il personale esecutivo e ausiliario.

#p#

Art. 7

(Fondatori e Sostenitori)

1. Sono fondatori originari i soggetti elencati all'art. 1, comma 2 del presente Statuto. I soggetti, pubblici e privati, che intervengono successivamente alla costituzione assumono la qualità di fondatore con il conferimento al fondo di dotazione di cui al precedente art. 3.

2. Assumono la qualità di Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono alla vita della fondazione o sostengono progetti specifici mediante versamenti di denaro ovvero con servizi o attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio di amministrazione in coerenza con le finalità di cui al precedente art. 2.

3. Coloro che concorrono a qualsiasi titolo al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sulle prestazioni erogate e sul patrimonio.

4. La perdita della qualità di Fondatore o Sostenitore non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

#p#

Art. 8

(Organi)

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea di partecipazione;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori.

2. Le cariche di presidente, consigliere di amministrazione e componente dell'assemblea sono esercitate a titolo gratuito. Può essere previsto il rimborso delle spese documentate, effettuate per l'esercizio della funzione.

3. La durata degli organi è quinquennale.

Art. 9

(Assemblea di partecipazione - Composizione)

1. L'Assemblea di partecipazione è composta dal Presidente della Fondazione e dai rappresentanti dei fondatori determinati come segue:

- a) un numero di rappresentanti designati dalla Regione pari al numero complessivo di quelli assegnati agli altri fondatori, originari e successivi, con un minimo di tre;
- b) da un rappresentante nominato dall'Associazione "Umbria Jazz Festival";

#p#

c) dai rappresentanti nominati da ciascuno degli altri fondatori in numero rapportato, come appresso, al valore del patrimonio conferito:

- valore da euro 100.001,00 in su n. 2 rappresentanti;

- valore da euro 30.000,00 a 100.000,00 n. 1 rappresentante;

2. I rappresentanti di competenza della Regione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto.

3. Se nel corso del quinquennio interviene un nuovo soggetto che assume la qualità di fondatore, la Regione provvederà ad integrare la propria rappresentanza ai sensi del comma 1, lett. a) del presente articolo, che resterà in carica per il residuo periodo del mandato.

4. In caso di impedimento di uno dei soggetti nominati, ogni socio fondatore può delegare un sostituto per la singola riunione, nel rispetto dei limiti alla rappresentanza di cui al precedente comma 1.

Art. 10

(Assemblea di partecipazione - Compiti)

1. Spetta all'Assemblea di partecipazione:

a) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, su proposta del Consiglio di amministrazione;

#p#

b) approvare a maggioranza di due terzi, eventuali modifiche al presente statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione;

c) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla stessa dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11

(Assemblea - Modalità di Convocazione,

Costituzione e Deliberazione)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata dallo stesso almeno due volte l'anno, entro il 31 marzo ed entro il 30 giugno, per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. Può inoltre essere convocata dal Presidente, in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Consiglio di amministrazione.

2. Alle riunioni dell'Assemblea sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Direttore artistico, il Responsabile amministrativo e i Sindaci revisori.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno e deve essere comunicato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione per lettera raccomandata, per posta elettronica o mezzo fax. Con lo stesso

[#p#](#)

avviso è fissata la seconda convocazione, che può essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

4. L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando intervengano almeno la maggioranza dei membri; in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei componenti in carica computando anche le deleghe nei limiti stabiliti dal precedente art. 9, comma 4.

5. Le deliberazioni, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'Assemblea non stabilisca all'unanimità altre forme di votazione.

7. In caso di assenza od impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età tra i presenti.

8. Il verbale dell'Assemblea è redatto da un segretario designato dal Presidente e firmato dallo stesso Presidente e dal Segretario. I verbali devono inoltre essere riportati, in

#p#

ordine cronologico, in un apposito registro.

Art. 12

(Consiglio di amministrazione - Composizione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri, fino ad un massimo di 9, compreso il Presidente, del quale la Regione detiene la maggioranza assoluta. Un componente è espresso dall'Associazione "Umbria Jazz Festival". Il numero dei membri e le modalità per la composizione del Consiglio sono determinati dall'Assemblea. I rappresentanti di competenza della Regione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Il Presidente, tre mesi prima della scadenza del Consiglio, inoltra ai soggetti preposti formale richiesta di nomina. Il Consiglio di amministrazione può essere ricostituito ed opera anche in presenza della sola nomina dei componenti di spettanza pubblica.

4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono

#p#

essere invitati, senza diritto di voto, il Direttore artistico, il Responsabile amministrativo e i Sindaci revisori.

5. I membri del Consiglio di amministrazione eletti in surrogazione di coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa, restano in carica solo per il periodo residuo del mandato.

6. I membri del Consiglio di amministrazione che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione dell'Assemblea.

7. Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario il Presidente della Fondazione o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti con specificazione dell'argomento che si intende discutere.

8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano per età. Le adunanze sono valide quando siano presenti la metà più uno dei membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, con esclusione degli astenuti.

(Consiglio di Amministrazione - Compiti)

1. Al Consiglio di amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

a) fissa il valore minimo del contributo annuale nei limiti delle normative che regolano l'attività dei singoli soci; in particolare per i soci pubblici il contributo è determinato nei limiti degli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci.

b) nomina il Direttore Artistico fissandone gli eventuali emolumenti e gli elementi del contratto;

c) nomina il Responsabile amministrativo fissandone gli eventuali emolumenti e gli elementi del contratto;

d) nomina il Collegio dei sindaci revisori;

e) nomina il Vice Presidente della Fondazione tra i componenti del Consiglio medesimo;

f) delibera in merito all'adesione alla Fondazione di soggetti diversi dai fondatori originari;

g) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo per rimmetterli, accompagnati da una relazione sull'attività svolta, all'Assemblea per l'approvazione;

h) approva, su presentazione del Direttore artistico, entro il mese di novembre, la proposta delle iniziative con la previsione del budget di spesa e, entro il mese di gennaio, il

#p#

programma e il budget definitivi, relativi alla manifestazione Umbria Jazz e alle altre eventuali manifestazioni artistico-culturali della Fondazione;

i) determina i rimborsi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione per spese documentate sostenute in relazione all'incarico ricoperto;

j) provvede alle alienazioni ed ai reinvestimenti patrimoniali;

k) provvede all'approvazione dei contratti di natura professionale;

l) autorizza il rilascio di prestiti a breve termine, nei limiti del patrimonio, al solo fine di consentire, sotto qualsivoglia forma, la anticipata disponibilità di contributi accertati, sia pubblici che privati, a favore della Fondazione;

m) determina le modalità e i termini per l'affidamento all'Associazione "Umbria Jazz Festival", in via strumentale ed esclusiva, di attività dirette al perseguimento degli scopi statutari;

n) delibera le modalità e le strutture da supportare per la realizzazione delle manifestazioni nel caso in cui la Fondazione decida di non provvedere direttamente;

#p#

o) svolge ogni ulteriore compito nell'ambito delle iniziative previste in coerenza con le finalità di cui all'art. 2.

2. Nel caso di diminuzione delle risorse previste nei budget approvati per le singole iniziative, conseguente ad eventi imprevedibili e/o dovuta a cause di forza maggiore, il Consiglio può disporre, con deliberazione motivata, e previa autorizzazione unanime dell'Assemblea, l'utilizzazione del patrimonio, determinandone l'entità, con l'obbligo per tutti i fondatori di cui al comma 1 dell'art. 8 di provvedere al ripristino del fondo di dotazione entro l'esercizio successivo, tenuto conto delle quota conferita al fondo di dotazione da ciascun fondatore.

Art. 14

(Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque esercizi.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, firma gli atti, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, svolge compiti di stimolo dell'attività degli organi collegiali cui partecipa e vigila sull'andamento

#p#

generale della Fondazione.

3. Il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età.

Art. 15

(Direttore Artistico)

1. Il Direttore artistico è nominato, su proposta dell'Associazione "Umbria Jazz Festival", dal Consiglio di amministrazione. I rapporti con la Fondazione e la durata in carica sono regolati da apposito contratto.

2. Il Direttore artistico opera ai fini della elaborazione e attuazione del programma relativo alla manifestazione Umbria Jazz e alle altre manifestazioni artistico-culturali della Fondazione, secondo le direttive e nei limiti del budget assegnati dal Consiglio di amministrazione. Inoltre coordina le attività culturali della Fondazione e compie tutti gli atti ad esso attribuiti dallo Statuto e ogni altro specifico atto conferito dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente.

3. Il Direttore artistico può avvalersi di esperti e di professionisti nonché di altre figure professionali per lo svolgimento delle sue funzioni nell'ambito del budget allo stesso assegnato.

#p#

4. Il Direttore artistico propone al Presidente, d'intesa con il Responsabile amministrativo, la disciplina dei rapporti tra la Fondazione ed i soggetti sopra menzionati; inoltre si avvale del Responsabile amministrativo per quanto previsto al successivo art. 16, lett. b).

Art. 16

(Responsabile amministrativo)

1. Il Responsabile amministrativo, nominato dal Consiglio di amministrazione, cura e coordina le attività amministrative e finanziarie della Fondazione ed in particolare:

- a) cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dagli organi della Fondazione;
- b) cura la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi e, d'intesa con il Direttore artistico, del budget del festival e delle altre manifestazioni artistico-culturali;
- c) provvede, su delega del Presidente o del Vice-Presidente, disgiunta tra loro, agli incassi e ai pagamenti;
- d) provvede alla regolare tenuta della contabilità;
- e) compie, su delega del Consiglio di amministrazione, le operazioni bancarie e finanziarie attinenti alle delibere prese dai competenti organi.

2. In caso di vacanza le funzioni attribuite al Responsabile

#p#

amministrativo sono svolte dal Presidente e dal Vice Presidente, disgiuntamente fra loro, i quali provvederanno a convocare, nel più breve tempo, il Consiglio di amministrazione per la nomina del nuovo Responsabile amministrativo.

Art. 17

(Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei revisori, nominato dal Consiglio di amministrazione, è l'organo contabile della Fondazione ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui almeno un effettivo ed un supplente sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Spetta alla Regione la designazione, effettuata dal Consiglio regionale, di due membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente; i restanti componenti sono designati dagli altri soci di parte pubblica.

2. Il Collegio dura in carica cinque esercizi.

3. Il Collegio, in particolare, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esamina le proposte di bilancio e di rendiconto economico e finanziario predisponendo apposite relazioni da presentate all'Assemblea

#p#

in sede di discussione degli anzidetti documenti contabili.

4. Spetta ai Sindaci un compenso determinato dal Consiglio di amministrazione e il rimborso delle spese, documentate, sopportate per l'espletamento della funzione.

5. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 19

(Relazione annuale)

1. La Fondazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21/2008, presenta ogni anno alla Giunta regionale, entro il mese di gennaio, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

Art. 20

(Estinzione)

1. La Fondazione si estingue per volontà dei fondatori e per le altre cause previste all'art. 27 del c.c.. In caso di estinzione, il Consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori i quali, soddisfatta ogni ragione debitoria, dovranno devolvere l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare risultante dopo la liquidazione ad altri Enti che perseguano finalità analoghe o affini ovvero a fini di

#p#

pubblica utilità. Gli eventuali beni concessi in uso alla Fondazione torneranno in disponibilità dei concedenti.

2. Stante la natura della Fondazione, viene tassativamente esclusa qualsiasi possibile forma di distribuzione, ancorché indiretta, fra i fondatori, sostenitori e membri degli organi della Fondazione, ad eccezione dei revisori per i quali è previsto un compenso, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale, residui attivi di bilancio e comunque di utilità di ogni tipo, sia durante la vita della Fondazione che in sede di liquidazione e di rapporto finale, in caso di scioglimento.

Art. 21

(Norma transitoria)

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero e nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo.

Art. 22

(Rinvio)

1. Per quanto non disposto espressamente dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi vigenti in materia.

F.TO MARIA RITA LORENZETTI;

#p#

- " LORENZO GIOVANNI ARBORE;
- " RENATO LOCCHI;
- " CARLO COLAIACOVO;
- " ALVIERO MORETTI;
- " STEFANO MAZZONI;
- " MARINO CAPOCCIA;
- " ANDREA ROSSI;
- " CATALDI ALBERTO;
- " STEFANO MAZZI;
- " DILETTA PEDUCCI;
- " DOTT. MARCO CARBONARI NOTAIO.